

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DELL'ANNA MISURALE

Seduta del 04/09/2025

FATTO

Con ricorso depositato il 13 maggio 2025, il cliente espone di:

- in data 27/06/2017 ha stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. *210) con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 36.600,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da € 305,00 ciascuna;
- il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza in data 30/06/2021, dopo il pagamento di n. 47 rate;
- in relazione a detto contratto ha acquisito il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata (commissioni rete distributiva; commissioni SIGLA, spese invio comunicazioni periodiche), oltre alla commissione di estinzione anticipata e dunque per complessivi € 4.493,81;
- infatti, la riduzione del costo totale del credito deve riguardare tutti i costi inclusi nel contratto, ivi compresi sia quelli considerati *recurring* sia quelli presentati come *up front*, ed escluse unicamente le imposte;
- in data 27/02/2025 esperiva reclamo, con il quale chiedeva la restituzione *pro quota* della suddetta somma, oltre che delle quote eventualmente in eccedenza e quindi non dovute;
- in data 24/04/2025 riceveva riscontro negativo da parte dell'intermediario.

Chiede, pertanto, la restituzione della somma di € 4.493,00, oltre alla restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza, alle spese legali e a quelle della procedura. Il cliente chiede altresì il rimborso degli interessi legali dal reclamo.

Nelle controdeduzioni l'intermediario afferma quanto segue:

- ha operato nel rispetto di tutte le norme vigenti, nonché in conformità alle clausole contrattuali;
- il contratto, così come il SECCI, indica in modo dettagliato le voci di costo ripetibili e non ripetibili per la residua vita dello stesso;
- in merito alle spese legali, le *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, essendo il ricorso a un difensore non necessario ai fini della presentazione di un ricorso;
- peraltro, la fattispecie del caso in questione manca di una tale complessità da giustificare il ricorso a un difensore.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto a seguito del quale il cliente chiede la retrocessione di costi nei termini sopra riportati.

Oggetto di controversia è un contratto sottoscritto in data 27/06/2017 e, quindi, risalente ad epoca precedente il 25 luglio 2021.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, cost., dell'art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito in l. 23.7.2021 nella parte in cui, con la modifica dell'art. 125-*sexies* TUB, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino *“le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”*, ha limitato ai contratti conclusi successivamente la rimborsabilità di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, circoscrivendola per i precedenti ai soli oneri *recurring*.

Invero, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB deve valere il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti o istantanei, dovendosi interpretare la norma per ciò che riguarda i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, al pari di quanto avveniva nel vigore della sua vecchia formulazione, conformemente all'interpretazione offerta all'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE dalla sentenza *Lexitor*.

L'interpretazione dell'art. 125-*sexies* TUB conforme alla sentenza CGUE è stata sostenuta dall'ABF con le diffuse argomentazioni di cui alla decisione n. 2652/2019 del Collegio di Coordinamento, peraltro richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta.

Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la citata decisione del Collegio di Coordinamento, il criterio di calcolo da adottare ai fini della restituzione dei costi rimborsabili deve così individuarsi:

- per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Veniamo allora al caso di specie.

Il contratto è stato estinto il 30/06/2021 dopo il pagamento di n. 47 rate sulle totali 120.

È in atti il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria che conferma la data di estinzione anticipata indicata nel conteggio.

Le condizioni contrattuali prevedevano il rimborso di una parte delle Commissioni intermediario con il criterio della curva degli interessi. Peraltro, risulta agli atti copia del piano di ammortamento sottoscritto dal cliente contenente, in relazione a ciascuna rata, l'indicazione delle dette Commissioni rimborsabili in caso di estinzione anticipata e l'importo coincide con quello oggetto di rimborso indicato nel conteggio estintivo. Null'altro, dunque, deve essere rimborsato dall'intermediario in ragione di tale costo.

Quanto alla quota considerata in contratto non rimborsabile delle Commissioni a favore dell'intermediario finanziario, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi a tale componente deve applicarsi il criterio della curva degli interessi per la loro natura *up front*.

Riguardo alle Commissioni di distribuzione, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi sono da considerarsi interamente *upfront*, facendo riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto, e dunque rimborsabili secondo il criterio della curva degli interessi.

Mentre, con riferimento alle Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche, queste sono considerate già nel contratto come un costo *recurring* e, dunque, devono essere rimborsate con il criterio *pro rata temporis*.

Operando, dunque, il conteggio sulla base di quanto osservato, e tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione, la somma rimborsabile al cliente, arrotondata come da Disposizioni ABF, ammonta a € 2.619,00.

Nel disporre la restituzione da parte dell'intermediario si dovrà, tuttavia, tener presente che quest'ultimo versa in atti assegno (di cui tuttavia non vi è prova dell'incasso da parte del cliente) relativo ad un ulteriore rimborso effettuato successivamente all'estinzione.

Il cliente ha altresì diritto ai richiesti interessi legali dal giorno del reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.619,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, al netto di quanto già eventualmente corrisposto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA